

Normativa e prassi

Corrispettivi per tour vacanzieri: i chiarimenti sulla certificazione

26 Luglio 2019

L'Agenzia delle entrate fornisce un quadro di sintesi delle nuove norme, della legislazione sui voucher e delle disposizioni che riguardano le agenzie di viaggi e turismo

mare
Image not found or type unknown

Una società con volume d'affari superiore a 400mila euro annui, per la vendita diretta di viaggi a clienti non soggetti passivi Iva, deve procedere dal 1° luglio 2019 all'invio telematico dei corrispettivi, rilasciando agli stessi la ricevuta fiscale o, la fattura se richiesta. Questo uno dei chiarimenti forniti con la **risposta n. 324/2019**.

Quesito

La compagine fa presente che il suo volume d'affari supera i 400mila euro e che, oltre all'attività di trasporto di persone, organizza anche *tour* tramite una propria agenzia di viaggio. Per la propria attività vende direttamente i biglietti, attraverso emissione di ricevute fiscali pagate che, a fine giornata, costituiscono i corrispettivi del giorno il cui riepilogo viene inviato all'Agenzia delle Entrate. Per i *tour* svolti attraverso le agenzie di viaggio, che rilasciano al cliente un *voucher*, la società emette una ricevuta fiscale intestata agli stessi *tour operator*, con l'indicazione di "corrispettivo non pagato". A fine mese la società procede alla fatturazione alle singole agenzie, dettagliando le ricevute fiscali che non sono state pagate. Alla luce delle modifiche introdotte in materia di certificazione dei corrispettivi, l'istante chiede all'Agenzia se è corretto il proprio *modus operandi*.

Risposta

L'Agenzia delle entrate fornisce anzitutto un quadro di sintesi sulle nuove norme in materia di

certificazione dei corrispettivi, di legislazione sui buoni-corrispettivo (*voucher*) e sulle particolari disposizioni che riguardano agenzie di viaggi e turismo.

Dall'esame delle norme, l'Agenzia giunge alle seguenti conclusioni. L'istante, in quanto soggetto passivo con volume d'affari superiore a 400mila euro annui, per i *tour* in argomento venduti direttamente a clienti non soggetti passivi Iva, deve procedere dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando agli stessi la ricevuta fiscale o la fattura, se richiesta del cliente.

Per i tour effettuati dietro presentazione di *voucher*, invece, emessi da agenzie di viaggio e turismo non riconducibili all'istante, secondo l'Agenzia non emerge che tali buoni consentano di ottenere alcuna altra prestazione di servizi o cessione di beni. Si tratterebbe, quindi, di buoni monouso, ivi compresa quella per cui *«La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo»* (articolo 6-ter del decreto Iva).

In conclusione, il servizio *tour* si considera reso nei confronti del soggetto passivo d'imposta che ha emesso il buono e non potrà che essere oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (Sdi), nei limiti e con le precisazioni recentemente fornite nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/corrispettivi-tour-vacanzieri-chiarimenti-sulla-certificazione>